

VERBALE N. 10 DEL 03 GIUGNO 2020

Il sottoscritto CONTE Dott. ALESSANDRO, Revisore dei Conti del Comune di Bardonecchia(TO), nominato con deliberazione consiliare n. 8 del 17 maggio 2018 per il triennio 01 giugno 2018/31 maggio 2021, esecutiva ai sensi di legge, in ottemperanza alle vigenti prescrizioni di legge:

VISTI i seguenti atti amministrativi:

- deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 29 maggio 2020 ad oggetto: "PROGETTO BARDO SiCura: INDIRIZZI OPERATIVI PER L'ATTUAZIONE", con la quale veniva deliberato:
 1. Di approvare il progetto denominato "Bardo SiCura" pianificato dalla Amministrazione Comunale, e articolato in macro-ambiti di intervento così come specificati nell'allegata scheda, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
 2. Di dare atto che il progetto riguarderà il periodo dal 13 giugno al 31 ottobre 2020 e si attuerà sotto il coordinamento dell'Amministrazione Comunale insieme agli uffici comunali, nel rispetto delle normative vigenti.
 3. Di dare atto che l'Amministrazione Comunale con proprie e successive deliberazioni potrà integrare e modificare il progetto in risposta a nuove esigenze che dovessero manifestarsi e nel rispetto delle normative statali e/o regionali che dovessero intervenire.
 4. Di demandare ai singoli responsabili dei Servizi, ciascuno per quanto di competenza, lo sviluppo di ogni singolo intervento ricadente nel progetto "Bardo SiCura". Per la gestione operativa, i Responsabili dei Servizi potranno avvalersi anche di soggetti terzi, operanti nel territorio del Comune (associazioni di categoria, aziende, commercianti, Consorzio Turismo, consorzi ed associazioni agricole, ecc).
 5. Di dare atto che per la realizzazione del progetto si programma un budget di spesa di € 300.000,00. Tale importo troverà copertura con le economie derivanti dai mutui MEF, dalla rinegoziazione dei mutui CDDPP, e da storni di fondi da capitoli aventi disponibilità a seguito di specifica variazione di bilancio.
- deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 25 maggio 2020 ad oggetto: "Rinegoziazione prestiti concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.P.A. 2020 – Approvazione;
- art. 112 del Decreto Cura Italia (DL 17 marzo 2020 n. 18) ha previsto, quale misura di temporaneo sostegno agli Enti Locali, la sospensione del pagamento della quota capitale per i cc.dd. "mutui MEF", ossia i mutui che Comuni, Province e Città metropolitane hanno sottoscritto con Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e che sono stati poi trasferiti al Ministero dell'Economia e Finanze in attuazione del DL n. 269/2003; secondo quanto previsto dalla citata disposizione, detto pagamento, per il 2020, è differito all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del piano di ammortamento contrattuale. Il risparmio di spesa che ne conseguirà dovrà essere utilizzato per il finanziamento di interventi utili a far fronte all'emergenza COVID-19;

RICHIATI i seguenti articoli del D.LGS. 267/200 che testualmente recitano:

"Articolo 202 Ricorso all'indebitamento

1. Il ricorso all'indebitamento da parte degli enti locali è ammesso esclusivamente nelle forme previste dalle leggi vigenti in materia e per la realizzazione degli investimenti. Può essere fatto ricorso a mutui passivi per il finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui all'articolo 194 e per altre destinazioni di legge.
2. Le relative entrate hanno destinazione vincolata.

Articolo 203 Attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento.

1. Il ricorso all'indebitamento è possibile solo se sussistono le seguenti condizioni:
 - a) avvenuta approvazione del rendiconto dell'esercizio del penultimo anno precedente quello in cui si intende deliberare il ricorso a forme di indebitamento;
 - b) avvenuta deliberazione del bilancio di previsione nel quale sono iscritti i relativi stanziamenti;
2. Ove nel corso dell'esercizio si renda necessario attuare nuovi investimenti o variare quelli già in atto, l'organo consiliare adotta apposita variazione al bilancio di previsione, fermo restando l'adempimento degli obblighi di cui al comma 1. Contestualmente adegua il documento unico di programmazione e di conseguenza le previsioni del bilancio degli esercizi successivi per la copertura degli oneri derivanti dall'indebitamento e per la copertura delle spese di gestione.

Articolo 204 Regole particolari per l'assunzione di mutui:

1. Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203, l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione. Il rispetto del limite è verificato facendo riferimento anche agli interessi riguardanti i finanziamenti contratti e imputati contabilmente agli esercizi successivi. Non concorrono al limite di indebitamento le garanzie prestate per le quali l'ente ha accantonato l'intero importo del debito garantito.

2. I contratti di mutuo con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, e dall'Istituto per il credito sportivo, devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni:

a) l'ammortamento non può avere durata inferiore ai cinque anni;

b) la decorrenza dell'ammortamento deve essere fissata al 1° gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto. In alternativa, la decorrenza dell'ammortamento può essere posticipata al 1° luglio seguente o al 1° gennaio dell'anno successivo e, per i contratti stipulati nel primo semestre dell'anno, può essere anticipata al 1° luglio dello stesso anno»;

c) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi;

d) unitamente alla prima rata di ammortamento del mutuo cui si riferiscono devono essere corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento, gravati degli ulteriori interessi, al medesimo tasso, decorrenti dalla data di inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della prima rata.

Qualora l'ammortamento del mutuo decorra dal primo gennaio del secondo anno successivo a quello in cui è avvenuta la stipula del contratto, gli interessi di preammortamento sono calcolati allo stesso tasso del mutuo dalla data di valuta della somministrazione al 31 dicembre successivo e dovranno essere versati dall'ente mutuatario con la medesima valuta 31 dicembre successivo;

e) deve essere indicata la natura della spesa da finanziare con il mutuo e, ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo, secondo le norme vigenti;

f) deve essere rispettata la misura massima del tasso di interesse applicabile ai mutui, determinato periodicamente dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto.

2-bis. Le disposizioni del comma 2 si applicano, ove compatibili, alle altre forme di indebitamento cui l'ente locale acceda.

3. L'ente mutuatario utilizza il ricavato del mutuo sulla base dei documenti giustificativi della spesa ovvero sulla base di stati di avanzamento dei lavori."

CONSIDERATO:

- che il responsabile del Settore Finanziario ha redatto la proposta di variazione al bilancio sulla scorta delle indicazioni fornite dai responsabili dei servizi, tenute presenti le direttive impartite dalla Giunta Comunale, come risulta dal tabulato di variazione nr. 42/2020;
- che la variazione d'urgenza del bilancio di previsione 2020-2022, esercizio 2020, consiste in minori spese del Titolo IV per euro 200.213,83, di cui euro 105.199,68 derivanti dalla rinegoziazione dei mutui, al netto dei nuovi mutui da assumere con la Cassa DD.PP., ed euro 95.014,15 per la sospensione della quota capitale dei mutui MEF per l'anno 2020, a cui corrispondono maggiori spese correnti di pari importo, e storno di fondi tra spese correnti per euro 100.686,00;

PREMESSO che:

- ai sensi dell'articolo 175 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), così come novellato dal decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione contabile, le variazioni di bilancio possono essere deliberate entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le fattispecie previste dallo stesso comma;

- le competenze in materia di variazioni di bilancio sono definite dal citato articolo 175, comma 2, del TUEL il quale recita che le variazioni di bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5 bis e 5 quater;
- con deliberazione n. 45 del 19 dicembre 2019, il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2020-2021-2022 con i relativi allegati contestualmente al DUP – Documento Unico di Programmazione – per il triennio 2020-2021-2022;

RICHIAMATO l'art. 175 del TUEL;

DATO ATTO che:

- vengono variati il bilancio di previsione 2020-2021-2022, competenza 2020, il DUP e i relativi allegati, approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del 19 dicembre 2019 e il DUP – Documento Unico di Programmazione - per il triennio 2020-2021-2022, ed in particolare il triennale delle opere pubbliche;
- per effetto delle variazioni le entrate e le spese complessive del bilancio 2020 e dei bilanci 2021 e 2022 non vengono variati in quanto trattasi di minori spese del titolo IV destinate al finanziamento di spese correnti oltre allo storno di spese di correnti;
- il bilancio 2020 pareggia in termini di competenza in euro 19.901.700,44;
- le variazioni di bilancio di cui alla presente deliberazione garantiscono il permanere degli equilibri di bilancio e sono coerenti con il conseguimento del saldo di competenza finale;
- sono stati predisposti i prospetti previsti dall'allegato 8/1 di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche, Allegato B – variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario ex artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Sulle variazioni di bilancio preventivo 2020-2021-2022, competenza 2020.

IL REVISORE DEI CONTI
Dott. CONTE Alessandro

